

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1996

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche è uno strumento senza precedenti nella storia del disarmo internazionale. Essa, infatti, non è solo un trattato di disarmo che proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, la conservazione, il possesso, il trasferimento e l'uso delle armi chimiche, incluso il cosiddetto secondo uso a fine di rappresaglia, ma è anche un trattato di non proliferazione perchè vieta tali attività anche nei confronti di Paesi terzi, pur tenendo alla creazione di un'area di libero mercato, ricerca e sviluppo tecnologico comune tra tutti gli Stati Parte, ai fini dell'uso pacifico dei composti chimici.

Aperta a tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, la Convenzione, già firmata da 160 Stati, prevede un dettagliato e complesso sistema di verifiche e di ispezioni che è anch'esso unico nel campo del disarmo internazionale. La definizione di arma chimica, che comprende in pratica tutti i composti chimici letali o tossici che possano essere usati come armi, i loro involucri anche vuoti e la strumentazione per riempirli, estende infatti enormemente il campo di applicazione della Convenzione, e quindi il sistema delle ispezioni, a tutte le attività e ad un relevantissimo numero di composti, quale garanzia del controllo degli Stati sospetti o meno affidabili.

In Italia si calcola che la Convenzione si applichi a centinaia di migliaia di composti chimici e ad un numero relevantissimo di aziende chimiche, farmaceutiche e di *import-export*.

L'alto numero dei composti chimici sottoposti a controllo, delle aziende interessate, degli impianti nelle singole aziende, anch'essi soggetti a verifica, e la particolare struttura dell'industria chimica nazionale, formata in larghissima parte da aziende medio-piccole, spesso non affiliate ad asso-

ciazioni di categoria, l'onere che la Convenzione impone ai privati di fornire dati ed informazioni a ritmo continuo per composti e per impianti, e di sottoporsi alle misure di verifica internazionali e alle ispezioni, costituiscono la realtà cui la Convenzione si applica e che l'Autorità nazionale è chiamata ad amministrare.

È infatti all'Autorità nazionale che compete la responsabilità dell'adempimento nazionale, incentrata, in particolare, nella formazione delle dichiarazioni iniziali e di quelle periodiche da trasmettere all'Organizzazione dell'Aja, operando sui dati forniti dalle aziende e dalle Amministrazioni competenti per trarne, dopo un processo di revisione e di controlli al fine di evitare ripetizioni ed inesattezze, il dato aggregato nazionale che forma oggetto delle dichiarazioni.

Ma anche in tutto il vastissimo settore delle verifiche, che formano oggetto di un lunghissimo Annesso che costituisce, da solo, una Convenzione a parte, l'Autorità nazionale ha il compito di organizzare l'assistenza alle ispezioni internazionali, in specie quelle cosiddette «su sfida», con un preavviso di dodici ore, coordinando ed indirizzando l'attività di competenza delle Amministrazioni tecniche (industria, finanze, interno, eccetera) e contemporaneamente svolgendo il delicato compito di rappresentare lo Stato Parte e gli interessi dell'impianto sottoposto a verifica, nei confronti della squadra ispettiva internazionale.

A tali compiti tecnico-amministrativi si aggiungono funzioni di carattere politico che l'Autorità nazionale deve assolvere a difesa di interessi nazionali.

Se è vero, infatti, che obiettivo della Convenzione è la creazione di un mercato unico internazionale dei composti chimici tra gli Stati Parte, a prezzo del bando delle armi chimiche e della non proliferazione ne-

gli Stati terzi, è altrettanto vero che un'opera di informazione e sensibilizzazione delle aziende è necessaria proprio a far comprendere gli effetti benefici della Convenzione. Una illustrazione della sua portata, ma anche dei vantaggi che essa promette, in termini di mercato unico, tra gli Stati Parte, e dunque di garanzia degli sbocchi commerciali di una industria, come la nostra, dove le esportazioni contano mediamente per oltre il 40 per cento del prodotto, consente una migliore preparazione ed una maggiore sensibilità ai loro obblighi da parte dei privati.

Ma gli obblighi derivanti dalla Convenzione impongono rilevanti oneri di adempimenti a carico di altre Amministrazioni.

Spetterà, innanzitutto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di conoscere, monitorare e controllare le attività delle industrie chimiche che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; raccogliere e trasmettere i dati per le dichiarazioni iniziali e periodiche di dette industrie; esaminare le domande e rilasciare le autorizzazioni per la produzione, il commercio e l'uso dei composti chimici della lista (i più pericolosi) destinati ai fini consentiti dalla Convenzione.

Il Ministero della difesa per sua parte dovrà notificare l'esistenza di eventuali dotazioni, nonché di vecchie armi reperite sul territorio nazionale.

Il Ministero del commercio con l'estero, nei casi previsti dalla Convenzione, dovrà rilasciare le autorizzazioni all'esportazione ed il Ministero delle finanze dovrà attivare le Dogane per i controlli sui transiti.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero della sanità dovranno notificare il possesso dei composti chimici indicati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione.

5. Purtroppo la legge 18 novembre 1995, n. 496, ha denunciato ben presto (e cioè all'atto in cui il Ministero degli affari esteri si accingeva a predisporre il regolamento d'esecuzione) un approccio riduttivo rispetto all'impatto relevantissimo che l'applica-

zione della Convenzione è destinata ad avere sulla nostra realtà nazionale.

Ciò è dovuto ad una pluralità di fattori, i principali dei quali si illustrano brevemente qui di seguito.

La complessa struttura della Convenzione, nonché le conseguenti difficoltà interpretative e, in proiezione, applicative che stanno gradualmente emergendo anche presso l'Organizzazione internazionale de L'Aja, non sono state valutate appieno. Si pensi che le tre tabelle dell'annesso sui composti chimici della Convenzione elencano i composti chimici per famiglie, per cui manca a tutt'oggi l'individuazione e la conoscenza esatta dei composti oggetto delle disposizioni di divieto e di controllo.

Altra questione aperta è quella dei rapporti e delle interferenze tra la Convenzione e gli impegni assunti con altre intese internazionali dai Paesi occidentali in materia di esportazione dei cosiddetti materiali *dual use*, non essendo chiaro se le misure restrittive vigenti in tale settore potranno essere opposte agli Stati che diventeranno Parte della Convenzione.

Va aggiunto che, quando iniziò l'*iter* legislativo della normativa in vigore, non era esclusa l'ipotesi di una prossima entrata in vigore della Convenzione, stabilita, come è noto, alla data del centottantesimo giorno successivo a quello del deposito del 65° strumento di ratifica; per cui si privilegiò la scelta della celerità dell'approvazione della legge, anche tenendo conto dei tempi tecnici richiesti per la tempestiva emanazione ed entrata in vigore del regolamento d'attuazione, altrettanto indispensabile.

Alla luce degli sviluppi successivi il processo di ratifica si è dimostrato più lento del previsto. A tutt'oggi sono stati depositati sessantaquattro strumenti, tra i quali mancano ancora quelli degli Stati Uniti e della Russia, dove si sono manifestate preoccupazioni e resistenze di carattere politico (peraltro in via di superamento), anche a causa dei rilevanti costi che i due Stati dovranno sopportare per procedere alla distruzione dei rispettivi arsenali.

Allo stato della situazione la previsione più attendibile è che la Convenzione potrà

entrare in vigore nei primi mesi del 1997. Tale maggiore respiro temporale consente di colmare le lacune riscontrate nella citata legge n. 496 del 1995 a seguito di studi approfonditi, di contatti avuti con l'Organizzazione de L'Aja e di una serie di riunioni dei capi uffici legislativi e delle direzioni generali interessate dei Ministeri concertanti. E tuttavia resta attuale l'esigenza di procedere rapidamente in via legislativa, poichè l'attività regolamentare e preparatoria da parte non solo delle Amministrazioni statali coinvolte ma anche degli operatori privati richiederà tempi certamente non brevi.

Si illustrano, qui di seguito, le più rilevanti lacune riscontrate, cui si rende necessario porre rimedio con il presente disegno di legge:

a) si è già rilevato che il sistema di conoscenza, monitoraggio e controllo di ogni attività avente ad oggetto le armi chimiche in senso lato (compresi i composti chimici isolatamente considerati) costituisce il pilastro della Convenzione. Di qui l'esigenza di imporre obblighi stringenti e ad ampio raggio agli operatori del settore, integrando l'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, che li ha enunciati in modo non esaustivo. Così, con l'articolo 4, viene disposto che i soggetti interessati forniscano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati per le dichiarazioni iniziali e periodiche relativamente alle attività previste, per ciascuna tipologia di composti chimici (tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione), dalle Parti VI, VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione, nonchè tutte le informazioni aggiuntive e la documentazione loro richieste, e istituiscano un registro contenente la trascrizione di tutte le operazioni effettuate. Tale secondo adempimento è funzionale all'efficacia delle verifiche e dei controlli che potranno disporre le Amministrazioni competenti, anche mediante ispezioni;

b) con l'articolo 6 si provvede ad integrare l'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, che si limita a designare il Ministero degli affari esteri come Autorità nazionale, men-

tre appare chiaramente necessario, in sede di normativa primaria, attribuire a tale Autorità i poteri interni strumentali alla mole di adempimenti di sua competenza (impulso, stimolo e coordinamento delle attività delle Amministrazioni interessate, raccolta di informazioni e documenti, stipula degli accordi d'impianto) e, in particolare, ad assicurare alla stessa la dotazione di personale e di attrezzature idonee a provvedere, nei tempi previsti, sia alla trasmissione delle dichiarazioni all'Organizzazione de L'Aja, sia alla conduzione delle ispezioni agli uffici, stabilimenti, depositi degli operatori del settore. A tale fine la norma in esame prevede l'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di un comitato consultivo interministeriale presso il Ministero degli affari esteri, allargato ai rappresentanti delle associazioni industriali di categoria del settore, nonchè il conferimento di incarichi a consulenti esterni, rinviando la disciplina specifica ad un regolamento da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) la dotazione dei mezzi necessari al funzionamento dell'Autorità nazionale richiede ovviamente la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, di cui non v'è traccia nella citata legge n. 496 del 1995, che si è limitata a disporre lo stanziamento di lire 7.700 milioni annui per il contributo dovuto dall'Italia all'Organizzazione de L'Aja. Pertanto, l'articolo 9 prevede la copertura dell'onere di lire 3.400 milioni per il 1996 e di lire 4.300 milioni annue a decorrere dal 1997, che è stato quantificato attraverso un'analisi dettagliata e approfondita del fabbisogno, come risulta dall'allegata relazione tecnica.

Rimettendo mano alla legge n. 496 del 1995, si è ritenuto necessario e opportuno apportare le seguenti ulteriori modifiche alla stessa:

a) il disegno di legge si apre con un articolo (articolo 1) contenente alcune definizioni di termini ricorrenti nelle disposizioni successive. In particolare si chiarisce che, in conformità all'accezione usata dalla Con-

venzione, le parole «importazione» ed «esportazione» stanno ad indicare gli acquisti e le vendite di composti chimici rispettivamente provenienti da o diretti verso Stati non Parte, mentre la parola «trasferimenti» individua le stesse operazioni effettuate da o verso Stati Parte della Convenzione;

b) le Parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche impongono agli Stati di adottare le misure necessarie per controllare che l'esportazione di composti chimici della tabella 2 (per i primi tre anni) e della tabella 3 dell'annesso sui composti chimici siano destinati a scopi consentiti dalla Convenzione, mentre nessun obbligo prevede per le importazioni. Pertanto si modifica l'articolo 4 della legge nel senso di escludere il regime autorizzatorio per le importazioni, specificando che dopo il primo triennio l'esportazione dei composti della tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione è vietata in assoluto (articolo 2);

c) con l'articolo 3 si attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze relative alla composizione e al funzionamento del comitato consultivo in materia di rilascio di autorizzazioni, che l'articolo 5, comma 2, della legge assegna impropriamente al Ministro degli affari esteri;

d) con l'articolo 5 si integra l'articolo 8 della legge, estendendo l'obbligo dei soggetti interessati a consentire il libero accesso agli ispettori dei nuclei internazionali anche alle ispezioni nazionali e autorizzando le Amministrazioni competenti a stipulare convenzioni con laboratori d'analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni stesse;

e) l'articolo 7 apporta alcune modifiche alle disposizioni sanzionatorie della legge (articoli 10, 11 e 12) per adeguarle alle norme previgenti sui divieti in materia di armi chimiche e ridimensionare le pene previste per reati di carattere formale, in ossequio

alle più recenti tendenze di tecnica legislativa in materia di reati contravvenzionali. In particolare:

la sanzione penale prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge è stata ricondotta soprattutto, per i limiti della pena pecuniaria, alle misure stabilite nell'originario disegno di legge e modificate dal Parlamento. E ciò al fine di rispettare il fondamentale criterio di proporzionalità con le pene stabilite dalle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992 n. 222, e successive modificazioni, per le corrispondenti violazioni delle disposizioni in materia di produzione, detenzione e commercio delle armi chimiche in senso proprio (e cioè di fattispecie più gravi), espressamente richiamate dal comma 3 dell'articolo 10 della legge;

all'articolo 10, comma 2, della legge, vengono soppresse le parole: «importa o» per allineare la norma alla modifica apportata all'articolo 4 della legge con il precedente articolo 2 (vedi sopra lettera b);

le sanzioni penali previste dagli articoli 11 e 12 della legge, a carico dei soggetti obbligati, rispettivamente per omissione delle informazioni o per la mancata tenuta dei registri (estensione conseguente all'obbligo aggiuntivo introdotto con l'articolo 4 del disegno di legge) e per l'impedimento o l'intralcio alle ispezioni, vengono ridotte con il ripristino dell'alternatività tra pena detentiva e pena pecuniaria, sulla base di una verifica della valutazione della loro gravità, come previsto dal disegno di legge originario;

f) infine, con l'articolo 8, viene spostato il termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione, che viene ancorato all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamento governativo).

RELAZIONE TECNICA

La Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, necessita della costituzione di una Autorità nazionale per attuare le disposizioni previste dall'Accordo internazionale.

Le relative funzioni riguardano principalmente l'attuazione di un dettagliato sistema di verifiche, cosiddette di *routine* e «su sfida», presso le imprese produttrici; la comunicazione periodica all'Organizzazione internazionale dei dati relativi all'utilizzo ed alla circolazione di determinati componenti chimici; l'assistenza alle missioni ispettive disposte dalla stessa Organizzazione per le verifiche sul territorio nazionale.

Gli oneri connessi all'iniziativa sono così quantificabili:

	1996	1997	1998
	<i>(in milioni di lire)</i>		
a) SPESE D'IMPIANTO:			
adattamento e protezione dei locali; blindature, pavimento, impianto elettrico; centralino e linee telefoniche (lire 800.000 x 750 mq)	L. 600	-	-
acquisto Centro dati per elaborazione e trasmissione delle informazioni	» 450	-	-
acquisto n. 25 computer e n. 6 stampanti	» 200	-	-
acquisto attrezzature per riproduzioni schemi di processo	» -	30	-
acquisto n. 4 fotocopiatrici (lire 15.000.000 x 4)	» 60	-	-
acquisto arredi per 20 stanze (lire 26.000.000 x 20)	» 520	-	-
contratto con Telecom per installazione di una linea telefonica derivata	» 100	-	-
spesa per l'utilizzo della indicata linea telefonica	» 100	200	200
acquisto di quattro telefonini	» 5	-	-
manutenzione e pulizia locali	» 25	50	50

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1997	1998
	<i>(in milioni di lire)</i>		
manutenzione macchine e attrezzature d'ufficio	L. 5	85	85
acquisto programmi	» -	15	15
TOTALE P. a) ...	L. 2.065	380	350
<i>b) SPESE DI FUNZIONAMENTO:</i>			
materiali di consumo, carta, cancelleria ..	L. 50	100	100
spese postali, telefoniche, e trasmissione delle informazioni	» 100	250	250
documentazione bibliografica	» 10	2	2
TOTALE P. b) ...	L. 160	352	352
<i>c) CONTRATTI A TERMINE PER L'ASSUNZIONE DI ESPERTI, A TEMPO PIENO E IMPORTI RETRIBUZIONI LORDE ANNUE:</i>			
n. 2 consulenti (lire 100.000.000 x 2 pers.)	L. 200	200	200
n. 5 esperti chimici e statistici (lire 120.000.000 x 5 pers.)	» -	600	600
n. 3 esperti in informatica (lire 80.000.000 x 3 pers.)	» 240	240	240
n. 1 programmatore (lire 90.000.000 x 1 pers.)	» 90	-	-
n. 5 ingegneri esperti in impiantistica (lire 160.000.000 x 5 pers.)	» -	800	800
n. 2 interpreti e n. 2 traduttori (lire 80.000.000 x 4 pers.)	» -	320	320
TOTALE P. c) ...	L. 530	2.160	2.160
<i>d) ISPEZIONI DISPOSTE DALLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE:</i>			
anticipo spese di pernottamento e pasti per i nuclei ispettivi internazionali, rimborsabili dall'Organizzazione: (lire 500.000 x 6 ispezioni x 10 pers. x 7 gg.)	L. -	210	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1997	1998
	<i>(in milioni di lire)</i>		
(lire 500.000 x 10 ispezioni x 10 pers. x 7 gg.)	L. -	-	350
spese per servizio di scorta dei nuclei ispettivi: diaria giornaliera per ciascun funzio- nario (lire 300.000 x 6 ispezioni x 10 pers. x 7 gg.)	» -	126	-
(lire 300.000 x 10 ispezioni x 10 pers. x 7 gg.)	» -	-	210
spese di viaggio: biglietto aereo a/r Ro- ma-Milano (lire 500.000 x 6 ispezioni x 10 pers.)	» -	30	-
spese di viaggio: biglietto aereo a/r Ro- ma-Milano (lire 500.000 x 10 ispezioni x 10 pers.) ...	» -	-	50
costo per l'analisi chimica dei campioni prelevati nelle ispezioni	» -	25	25
TOTALE P. d) ...	L. -	391	635
<i>e) ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ISPE- ZIONI:</i>			
acquisto di strumenti tecnici (macchine fotografiche, videocamere, binocoli, ma- teriali per segnalazioni	L. 190	-	-
equipaggiamento per la protezione delle persone (lire 50.000.000 x 3 pers.)	» 150	-	-
TOTALE P. e) ...	L. 340	-	-
<i>f) ASSISTENZA SANITARIA E ASSICURAZIONI:</i>			
assicurazione per soccorso (lire 750.000 x 10 ispezioni x 4 pers.)	L. -	30	30
assicurazione per ricovero e assistenza sanitaria (lire 250.000 x 10 ispezioni x 4 pers.)	» -	10	10
assicurazione per danni alle cose (lire 10.000.000 x 10 ispezioni)	» -	100	100
TOTALE P. f) ...	L. -	140	140

	1996	1997	1998
	<i>(in milioni di lire)</i>		
<i>g)</i> ISPEZIONI NAZIONALI DI ADDESTRAMENTO, PREVENZIONE, E PER IL CONTROLLO SULLE PRODUZIONI SI PREVEDONO LE SEGUENTI SPESE:			
diaria giornaliera: (lire 300.000 x 3 ispezioni x 10 pers. x 3 gg = lire 27.000.000)	L. 27	-	-
spese di viaggio: biglietto aereo a/r Roma-Milano (lire 500.000 x 3 ispezioni x 10 pers. lire 15.000.000)	» 15	-	-
diaria giornaliera (lire 300.000 x 6 ispezioni x 10 pers. x 3 gg.) = lire 54.000.000)	» -	54	54
spese di viaggio: biglietto aereo a/r Roma-Milano (lire 500.000 x 6 ispezioni x 10 pers.) = lire 30.000.000)	» -	30	30
diaria giornaliera (lire 300.000 x 10 ispezioni x 2 pers. x 3 gg.) = lire 18.000.000)	» -	18	18
spese di viaggio: biglietto aereo a/r Roma-Milano (lire 500.000 x 10 ispezioni x 2 pers.) = lire 10.000.000)	» -	10	10
TOTALE P. <i>g)</i> ...	L. 42	112	112

h) ATTIVITÀ INTERNAZIONALI:

Al fine di assicurare la partecipazione di funzionari ed esperti degli Stati contraenti alla riunione della Conferenza generale dell'Organizzazione, si prevede l'invio di tre funzionari a l'Aja, con una permanenza di venti giorni in detta città. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 pers. x 20 gg.)	L.	10.800.00
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 195, al cambio di lire 1.650 = lire 322.000, cui si aggiungono lire 97.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 419.000 viene ridotto di lire 107.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 312.000 x 3 pers. x 20 gg)	»	18.720.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-L'Aja (lire 1.137.000 x 3 pers. = lire 3.411.000 + lire 171.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	3.582.000
TOTALE ...	L.	<u>33.102.000</u>

Il Consiglio esecutivo terrà due riunioni annue, ciascuna della durata di quattro giorni. Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari all'Aja, con una permanenza di otto giorni in detta città e in base al precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 pers. x 8 gg.)	L.	4.320.000
diaria giornaliera (lire 312.000 al giorno x 3 pers. x 8 gg.)	»	7.488.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-L'Aja (lire 1.137.000 x 3 pers. x 2 riunioni = lire 6.822.000 + lire 341.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.163.000
TOTALE ...	L.	<u>18.971.000</u>

Gli appositi dodici Gruppi di lavoro, istituiti dagli organi deliberanti dell'Organizzazione, terranno tre riunioni annue per ciascun gruppo, per la durata di tre giorni.

Pertanto, nell'ipotesi dell'invio di un funzionario a L'Aja, con una permanenza di trentasei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 riunioni x 36 gg.)	L.	19.440.000
diaria giornaliera (lire 312.000 al giorno x 3 riunioni x 36 gg.)	»	33.696.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-L'Aja (lire 1.137.000 x 36 riunioni = lire 40.932.000 + lire 2.047.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	42.979.000
TOTALE ...	L.	<u>96.115.000</u>

Sono previsti due seminari annui, ciascuno della durata di cinque giorni, per l'esame delle disposizioni operative della Convenzione e per favorire lo scambio di esperienze; a tal fine, si prevede l'invio di cinque

funzionari a L'Aja per un periodo di dieci giorni; la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 pers. x 10 gg.) L. 9.000.000

diaria giornaliera (lire 312.000 al giorno x 5 pers. x 10 gg.) » 15.600.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-L'Aja (lire 1.137.000 x 5 pers. x 2 riunioni = lire 11.370.000 + lire 569.000, quale maggiorazione del 5 per cento) » 11.939.000

TOTALE ... L. 36.539.000

Sono previste due attività ispettive annue nei Paesi membri; a tale scopo viene chiesta la partecipazione, quale osservatore, di un funzionario italiano alle verifiche presso le Aziende interessate.

A tal fine, si prevede l'invio di un funzionario a New Dely (quale destinazione tipo), con una permanenza di dieci giorni in detta città. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 10 gg.) L. 1.800.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 117, al cambio di lire 1.650 = lire 193.000, cui si aggiungono lire 58.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 251.000, viene ridotto di lire 64.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 187.000 x 10 gg.) » 1.870.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-New Dely (lire 3.738.000 x 2 ispezioni = lire 7.476.000 + lire 374.000, quale maggiorazione del 5 per cento) » 7.850.000

TOTALE ... L. 11.520.000

1996 1997 1998
(in milioni di lire)

TOTALE P. h) ... L. - 196.247 196.247

In cifra tonda, l'importo di lire 197.000 annue, a decorrere dal 1997.

i) CORSI DI FORMAZIONE

Al fine di attuare le disposizioni in materia di controllo e di verifiche previste dalla Convenzione, si terranno appositi corsi di formazione.

A tale scopo, viene richiesto l'invio a New York (quale destinazione tipo) di sedici funzionari per un periodo di trenta giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 16 pers. x 30 gg.)	L.	8.640.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 191, al cambio di lire 1.650 = lire 315.000, cui si aggiungono lire 95.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 410.000, viene ridotto di lire 105.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 305.000 x 16 pers. x 30 gg.)	»	146.400.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo a/r Roma-New York (lire 3.400.000 x 16 pers. = lire 54.400.000 + lire 2.720.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	57.120.000
tassa d'iscrizione \$ USA 2.000, al cambio di lire 1.650 = lire 3.300.000 x 16 pers.	»	52.800.000
TOTALE ...	L.	<u>264.960.000</u>

In cifra tonda l'importo è di lire 265.000 milioni annue.

	1996	1997	1998
	<i>(in milioni di lire)</i>		
L.	265	265	265
Partecipazione in sede nazionale a corsi d'informatica	»	20	10
TOTALE P. i) ...	L.	<u>285</u>	<u>275</u>

l) SPESE DI TRASPORTO:

Acquisto di un furgone, di un pulmino e di 4 auto	L.	-	200	-
---	----	---	-----	---

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		1996	1997	1998
		<i>(in milioni di lire)</i>		
Manutenzione auto	L.	-	10	15
Carburante	»	-	15	20
Spese connesse alle verifiche dei nuclei ispettivi		-	50	50
TOTALE P. I) ...		L.	-	275
				85
p. a) Spese d'impianto	L.	2.065	380	350
p. b) Spese di funzionamento	»	160	352	352
p. c) Contratti a termine per l'assunzione di esperti	»	530	2.160	2.160
p. d) Ispezioni disposte dall'Organizza- zione internazionale	»	-	391	635
p. e) Attrezzature tecniche per le ispe- zioni	»	340	-	-
p. f) Assistenza sanitaria e assicura- zioni	»	-	140	140
p. g) Ispezioni nazionali	»	42	112	112
p. h) Attività internazionali	»	-	197	197
p. i) Corsi di formazione	»	285	285	275
p. l) Spese di trasporto	»	-	275	85
TOTALE GENERALE ...		L.	3.422	4.292
				4.306

Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ammonta a lire 3.422 milioni per l'anno 1996, a lire 4.292 milioni per il 1997 e a lire 4.306 milioni per il 1998.

In cifra tonda, lire 3.400 milioni per l'anno 1996, lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle spese di impianto, di attrezzature tecniche, di funzionamento, dei contratti per assunzione di esperti, nonché al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata, costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 3.400 milioni per l'anno 1996 e di lire 4.300 annue a decorrere dall'anno 1997.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 3.400 milioni per l'anno 1996 e a lire 4.300 milioni annue a decorrere dal

1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:

a) per «legge» si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;

b) per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

c) per «trasferimento» si intende l'acquisto o la vendita di composti chimici nei confronti di Stati Parte della Convenzione;

d) per «importazione» ed «esportazione» si intende l'acquisto e la vendita di composti chimici nei confronti di Stati non Parte della Convenzione.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: «L'importazione e l'esportazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le esportazioni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati Parte».

Art. 3.

1. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge e i tre esperti di cui esso si avvale sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo dei gettoni di presenza dei predetti esperti.

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della Convenzione e dalle corrispondenti Parti dell'annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencanti nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione;

b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione;

c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione;

d) svolgono le attività elencate nella Parte IX dell'annesso sulle verifiche della Convenzione stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della Convenzione.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b), e c), nonchè, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chi-

mici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro il centocinquantesimo giorno dalla data del deposito del 65° strumento di ratifica della Convenzione, che verrà comunicata sulla *Gazzetta Ufficiale*; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche debbono essere forniti entro trenta giorni prima dei termini stabiliti nella Convenzione».

Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale».

2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNI-EN di riferimento alla serie 45.000».

Art. 6.

1. L'articolo 9 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.

2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con il regolamento previsto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:

a) cura i rapporti con l'Organizzazione, mantiene i collegamenti con le Autorità na-

zionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;

b) promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;

c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla Convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;

e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

5. L'Autorità nazionale può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della Convenzione. Essa dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa».

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 di cui all'annesso sui composti chimici della Convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire 50 a 500 milioni».

2. L'articolo 11 della legge è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro come previsto al medesimo articolo 6, comma 3, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. All'articolo 12 della legge, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque impedisce l'esecuzione dell'ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione fino a cinque anni ovvero con la multa da lire 50 a 250 milioni».

Art. 8.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla presente legge.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla Convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 3.400 milioni nell'anno 1996 e di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 3.400 milioni per l'anno 1996 e a lire 4.300 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

